



ORDINANZA N° 47/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo Valentia Marina (VV) - Esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche in porto.
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto con l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il Riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. a), nonché l'art. 8, comma 3, lett. h) della predetta Legge;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il Titolo V^A, articoli da 40 a 44, del regolamento approvato, dal Comitato Portuale, in data 22.12.2020 con delibera n. 144/2020, relativi alla disciplina dell'utilizzo dell'accosto pubblico per lo svolgimento di operazioni commerciali da parte d'Imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, L. 84/94, non concessionarie di spazi di banchina;
- VISTA** l'Ordinanza n. 87 del 5/12/2023 della locale Capitaneria di porto, relativa all'istituzione del Servizio antincendio integrativo del porto di Vibo Valentia Marina;
- VISTA** l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "Regolamento di sicurezza portuale", aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;
- VISTA** l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante "la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina";
- VISTA** l'Ordinanza n. 42/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale recante la "Destinazione funzionale delle banchine del porto di Vibo Valentia marina";
- VISTA** l'Ordinanza n. 50/2015 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, recepita da questa AdSP con propria Ordinanza n. 15 del 21/09/2021;
- VISTO** l'esito del sopralluogo congiunto effettuato in data 23/10/2024 da personale dell'AdSP-MTMI e della Capitaneria di Porto di Vibo, al fine di verificare la fattibilità delle operazioni di alaggio e varo, in sicurezza, presso la Banchina Bengasi:
- RITENUTO** pertanto che l'esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche presso la banchina Bengasi, come individuata da stralcio planimetrico, debba avvenire sotto l'esclusiva responsabilità delle persone cui le medesime sono accordate, di modo che l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale Ionio rimanga manlevata nella misura più ampia possibile da qualsivoglia responsabilità di tipo penale, civile e/o amministrativo derivante da danni che dovessero occorrere nello svolgimento di tali attività e facoltà;
- CONSIDERATO** inoltre che è necessario regolamentare l'utilizzo della banchina Bengasi al fine di un'ordinata fruizione da parte dell'utenza portuale, avvalendosi di operatori economici appositamente autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ai sensi delle previsioni normative dell'art. 16 e dell'art.68 del Codice della Navigazione, ferma restando la priorità delle operazioni umanitarie e commerciali che si svolgono sulla suddetta banchina;

- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTE** le Circolari n° 90- prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza l'esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche, presso la banchina Bengasi del porto di Vibo Valentia marina, come individuata da stralcio planimetrico allegato, è consentito nei limiti delle norme in essa contenute.

ORDINA

ART. 1

Oggetto dell'Ordinanza

La presente Ordinanza si applica a chiunque sia autorizzato ad utilizzare banchina Bengasi del porto di Vibo Valentia marina, come individuata da stralcio planimetrico allegato, al fine di effettuare operazioni di alaggio e varo di unità nautiche.

ART. 2

Soggetti autorizzati

Sono autorizzati ad utilizzare la banchina Bengasi, per le finalità ivi indicate i seguenti soggetti:

- a) Titolari di concessione demaniale marittima rilasciata dalle Autorità Amministrative competenti, in base al vigente riparto di competenze in materia di amministrazione dei beni appartenenti al demanio marittimo;
- b) Proprietari e/o utilizzatori in base ad un titolo legittimo di unità da diporto o da traffico per il tramite di una Ditta autorizzata allo svolgimento di queste operazioni;
- c) Soggetti opportunamente abilitati all'esecuzione di tali lavori nonché autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

- d) Cantieri Navali e Scivoli Portuali autorizzati presenti nell'ambito portuale;
- e) Amministrazioni militari, nonché quelle di soccorso pubblico e di protezione civile, anche con i propri mezzi, in caso di necessità ed urgenza/emergenza.

Per tutti gli operatori è necessario acquisire preventivamente comunicazione, almeno 24 ore prima dell'operazione medesima. Nella stessa comunicazione, dovranno essere indicate le persone che saranno presenti in banchina (es. conduttore, proprietario) per consegnare o riprendere l'unità dopo le operazioni di alaggio o varo.

ART. 3 **Regime di comunicazione**

I soggetti di cui all'art. 2 della presente Ordinanza dovranno inoltrare apposita **istanza** per il tramite dello Sportello Unico Amministrativo (SUAP), raggiungibile all'indirizzo <https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/>.

Accedendo all'apposita sezione "invia una nuova pratica", sarà possibile selezionare il procedimento per il quale si intende presentare istanza, la quale dovrà essere caricata telematicamente, corredata da tutta la documentazione richiesta e suggerita sempre dallo stesso Sportello Unico Amministrativo.

ART.4 **Svolgimento delle attività banchina Bengasi del porto di Vibo Valentia marina**

I soggetti richiedenti dovranno avvalersi, per l'attività di alaggio e varo delle unità, di operatori economici in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'AdSP MTMI di Gioia Tauro ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione ovvero art. 16 del medesimo codice.

L'attività di alaggio e varo delle unità dovrà essere svolta nella rigorosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le operazioni dovranno svolgersi solo nelle ore diurne ed in presenza di buone condizioni meteo marine;
- lo svolgimento delle attività dovrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 17:00;
- le operazioni dovranno essere effettuate presso banchina Bengasi del porto di Vibo Valentia marina come da stralcio planimetrico allegato;
- la lunghezza fuori tutto delle unità da alare/varare non dovrà essere superiore a quella supportata dalla capacità tecnica della gru portuale o altro mezzo di sollevamento;
- i mezzi in transito che trasportano le unità da alare/varare dovranno essere scortati da almeno un mezzo di scorta per veicoli e trasporti eccezionali;
- l'ingombro della gru e di altre eventuali attrezzature da utilizzare per le operazioni di alaggio o varo dovrà ricadere all'interno dell'area indicata nella predetta planimetria, adeguatamente resa sterile a cura dell'impresa esecutrice autorizzata, al fine di evitare ogni incompatibile presenza;
- sull'unità che deve essere alata o messa in mare non devono essere presenti persone;
- l'unità che deve essere alata o messa in mare dovrà essere scarica di merci, liquidi o gas infiammabili o inquinanti;
- eventuali autocarri o rimorchi porta imbarcazioni potranno sostare in prossimità dello scalo per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico o scarico delle unità;
- la zona intorno al mezzo di sollevamento che effettua l'operazione dovrà essere libera da ingombri, veicoli e materiale pericoloso;
- un addetto dovrà sostare nei pressi di tale zona al fine di impedire il transito di estranei alle operazioni e di segnalare la presenza del carico sospeso;
- lo specchio acqueo interessato dalle operazioni dovrà essere libero;
- sull'unità da varare/alare dovranno essere posizionate preventivamente delle cime per guidare la posizione dello scafo durante il sollevamento;
- al termine delle operazioni la banchina dovrà essere lasciata sgombra da materiali o attrezzature;

- gli addetti alle operazioni di alaggio/varo dovranno osservare scrupolosamente la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. L.gs. 272/99 ed al D.L.gs. 81/2008 s.m.i., per quanto applicabile, avuto particolare riguardo all'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- mezzi ed attrezzature dovranno essere regolarmente sottoposti a verifiche periodiche, le cui modalità e procedure tecniche, dovranno rispettare il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; in particolare le operazioni di alaggio e varo dovranno essere eseguite in funzione della portata massima del mezzo di sollevamento, tenuto conto anche dell'eventuale sbraccio e compatibili con il peso dell'unità da alare o varare;
- dovrà essere posto ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 5 Divieti

Sulla banchina Bengasi del porto di Vibo Valentia marina nel tratto indicato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, è vietato effettuare operazioni di alaggio/varo durante le fasi di sbarco del pescato, operazioni umanitarie e commerciali ed in caso di deposito autorizzato di merci in banchina, salvo i casi in cui l'area di deposito sia ridotta e coincidente con la parte laterale della testata della banchina Bengasi. Durante le suddette operazioni, non dovranno essere effettuate operazioni di carico e scarico e l'area di deposito ridotto non dovrà confliggere con l'area operativa della gru. L'area di deposito ridotto dovrà interessare merci di piccola entità (cassettame, colli etc..) e segnalata attraverso planimetria fornita dall'impresa esecutrice da allegare alla comunicazione di alaggio e/o varo ovvero unitamente ad una dichiarazione di assunzione responsabilità da parte dell'impresa esecutrice circa la non interferenza dell'operazione con l'area di deposito ridotto. L'area di deposito ridotto andrà comunque opportunamente transennata e segnalata.

ART. 6 Regime giuridico

Il tratto di banchina Bengasi del porto di Vibo Valentia Marina il cui utilizzo è disciplinato dalla presente Ordinanza, non può essere assentita in concessione demaniale marittima poiché destinata a soddisfare interessi pubblici e collettivi.

ART. 7 Norme finali

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 8 Regime degli obblighi e delle responsabilità

Le responsabilità e gli obblighi inerenti alla scrupolosa osservanza della vigente legislazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. L.gs. 272/99 ed al D.L.gs. 81/2008 s.m.i., per quanto applicabile, relativa alle attività previste dalla presente Ordinanza gravano sul datore di lavoro così come individuato dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.L.gs. 272/99.

ART. 9

Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1164 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART.10 Deroghe

Le operazioni di alaggio e varo, in caso di necessità/emergenza ovvero urgenza, potranno essere svolte su altra banchina ritenuta idonea alternativamente alla banchina Bengasi qualora impegnata. Le suddette operazioni, potranno essere svolte dalle amministrazioni militari ovvero di soccorso pubblico e di protezione civile, anche con i propri idonei mezzi e con personale altamente specializzato, in possesso di ogni patente, brevetto *et similia* necessari per la conduzione di gru ed ogni altro mezzo di cui si richiede l'impiego.

ART. 11 Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina.

ART. 12 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 15/11/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI